

ALLEGATO B)

Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti l'organizzazione di festival, rassegne o altre manifestazioni, anche a carattere concorsuale, nei settori della musica, del teatro, della danza e del folklore e l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.

art. 1 finalità dell'Avviso pubblico

1. Il presente Avviso pubblico (di seguito "Avviso"), ai sensi del comma 67 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 disciplina, con riferimento alle iniziative progettuali di cui alle lettere b) e c) del comma 64 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013 riguardanti l'organizzazione di festival, rassegne o altre manifestazioni, anche a carattere concorsuale, nei settori della musica, del teatro, della danza e del folklore e l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in particolare:

- a) l'importo da destinare agli incentivi;
- b) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
- c) le modalità di presentazione della domanda;
- d) i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative;
- e) la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile;
- f) i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi;
- g) i limiti massimi e minimi degli incentivi;
- h) quanto demandato all'Avviso dal regolamento di cui al D.P.Reg 16 aprile 2014, n. 69 ("Regolamento in materia di incentivi ai progetti presentati da enti locali e da soggetti senza finalità di lucro, anche associati fra di loro, aventi ad oggetto le attività culturali, in attuazione dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (legge finanziaria 2014)") (di seguito "Regolamento").

art. 2 risorse finanziarie e partecipazione della Regione

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle iniziative oggetto del presente Avviso ammontano complessivamente a euro 556.600. Tale importo può essere modificato con una o più successive deliberazioni della Giunta regionale, da adottare entro il 30 settembre.

2. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento del progetto. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra i costi previsti e attualizzati del progetto e le entrate complessive previste ed attualizzate del progetto medesimo. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

3. L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 20.000 euro e 50.000 euro.

art. 3 categorie e requisiti dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia e tra i soggetti di diritto privato, diversi dalle persone fisiche, senza fini di lucro o a finalità mutualistica, operanti nei settori della musica, del teatro, della danza, del folklore,

delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.

2. I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia. Se la sede legale non è in Friuli Venezia Giulia, la sede operativa deve essere istituita da almeno tre anni in Friuli Venezia Giulia.

3. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:

- a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata;
- b) contengono l'indicazione dell'assenza di lucro o della finalità mutualistica;
- c) contengono una o più finalità riguardanti lo svolgimento di attività nei settori della musica, del teatro, della danza, del folklore, delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

- a) singolarmente;
- b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

5. Nel caso di presentazione di progetti ai sensi della lettera b) del comma 4, il soggetto capofila (di seguito "Capofila") è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale e i requisiti di cui al presente articolo vengono accertati esclusivamente con riferimento allo stesso.

art. 4 termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio e contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti e degli elementi di valutazione di cui al presente Avviso:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto beneficiario, ad esclusione degli enti pubblici, se non prodotta dal soggetto beneficiario in precedenti occasioni oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione, con l'eventuale dichiarazione che la sede operativa è istituita da almeno tre anni in Friuli Venezia Giulia ;
- b) proposta dell'iniziativa progettuale, dalla quale emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, contenente:
 - 1) titolo del progetto;
 - 2) relazione illustrativa delle finalità dell'iniziativa proposta e delle sue specifiche modalità di realizzazione;
 - 3) referente amministrativo del progetto;
 - 4) responsabile culturale del progetto;
 - 5) luogo di svolgimento delle attività;
 - 6) durata del progetto;
 - 7) eventuale relazione sulle attività messe in atto dal soggetto proponente e, in caso di presentazione della domanda ai sensi della lettera b) del comma 4 dell'articolo 3, anche dei partner, nei tre anni solari precedenti, con esclusivo riferimento alle eventuali iniziative realizzate sui temi oggetto del presente Avviso;
 - 8) eventuali elementi indicati nel modello di domanda ai fini della valutazione;
- c) eventuale richiesta dell'erogazione dell'acconto del 50 per cento di cui all'articolo 6, comma 66, della legge regionale 23/2013;

- d) eventuale accordo di partenariato formalizzato in una scrittura privata, redatta seguendo il fac simile allegato al presente Avviso, sottoscritta dai legali rappresentanti dei partner, contenente la descrizione dei ruoli e dei compiti di ciascuno di essi;
- e) piano finanziario, con l'indicazione del costo complessivo preventivato, ripartito espressamente nelle voci di entrata e nelle voci di costi diretti ed indiretti, rispettoso dei criteri di ammissibilità della spesa e di percentuale massima dei costi indiretti, previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento e dell'obbligo che l'importo complessivo delle entrate non superi l'importo complessivo della spesa che si intende sostenere per l'iniziativa progettuale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
- f) per i soggetti di diritto privato la descrizione sintetica dell'assetto organizzativo del soggetto proponente, con particolare riferimento all'estensione della sua operatività nel territorio regionale;
- g) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la titolarità o la non titolarità della partita IVA, nonché l'eventuale ammissibilità, anche solo parziale, dell'IVA sostenuta come spesa ammissibile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento;
- h) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario, nonché l'eventuale assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta d'acconto IRES del quattro per cento sull'importo dell'incentivo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni. Tale dichiarazione non è richiesta ai soggetti beneficiari che siano enti pubblici;
- i) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

2. Nel caso di iniziativa realizzata nell'ambito di un rapporto di partenariato la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma del Capofila.

3. Nell'ambito degli avvisi di cui ai commi da 64 a 68 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013 si può presentare esclusivamente un'unica domanda, singolarmente o nell'ambito di un rapporto di partenariato, come Capofila o come partner, ed eccezionalmente si può essere anche partner in una sola domanda presentata a valere sul presente Avviso se si presenta domanda, come Capofila o partner, a valere sugli avvisi di cui agli allegati A), C), D) ed E) alla presente deliberazione della Giunta regionale, a pena di inammissibilità di tutte le domande presentate.

4. Non possono comunque presentare domanda in veste di capofila, a pena di inammissibilità, i soggetti di cui ai commi 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 90 e 137 dell'articolo 6 della legge regionale 23/3013.

5. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, a una sola iniziativa progettuale.

6. I soggetti beneficiari presentano perentoriamente entro il **13 giugno 2014** apposita domanda di concessione dell'incentivo al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali (di seguito "Servizio"), esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). La data di presentazione della domanda è determinata dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione.

7. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

Art. 5 esclusioni

1. Non sono considerati i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto:

- a) la valorizzazione delle lingue minoritarie;
- b) la valorizzazione delle biblioteche e del patrimonio archivistico;
- c) lo sviluppo dei musei e degli istituti museali;
- d) la valorizzazione della cultura cinematografica.

art. 6 criteri di valutazione e di priorità

1. Ai fini della valutazione delle iniziative progettuali e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi di cui all'Allegato B1.
2. Nel caso di progetti a parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a qualità del progetto;
 - b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a esperienza e qualificazione del soggetto proponente;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 7 graduatoria delle iniziative progettuali e quantificazione del finanziamento regionale

1. L'importo della partecipazione finanziaria regionale è pari al 100 per cento dei costi ammissibili di cui alla domanda ovvero della percentuale inferiore al 100 per cento richiesta all'atto della domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2.
2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale determinata ai sensi del comma 1, la stessa non può in alcun caso essere assegnata per un importo inferiore. Nel caso in cui, a seguito di una o più deliberazioni della Giunta regionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 ovvero in caso di rinuncia, si rendano, nel corso dell'anno, disponibili sufficienti risorse ulteriori, si procede allo scorrimento della graduatoria.
3. Con riferimento alle iniziative progettuali inserite nella graduatoria sono considerate sempre consentite eventuali variazioni degli elementi progettuali a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale dell'iniziativa.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, per modifica sostanziale si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

art. 8 termine iniziale e finale di realizzazione delle iniziative

1. Le iniziative selezionate sulla base degli esiti del presente Avviso devono essere perentoriamente avviate nell'anno di concessione dell'incentivo e devono essere perentoriamente concluse entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 10.

art. 9 modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 6, comma 4, del Regolamento, il Servizio comunica ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di trenta giorni per l'accettazione dello stesso; decorso inutilmente tale termine il beneficiario viene escluso dall'incentivo.
2. Il finanziamento regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio.
3. L'erogazione in via anticipata del finanziamento, ai sensi del comma 66 dell'articolo 6 della legge

regionale, è pari al 50 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, successivamente alla comunicazione di accettazione dell'incentivo e comunque entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato il saldo dell'incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

art. 10 rendicontazione della spesa

1. Il rendiconto è composto da:

a) per soggetti beneficiari che siano imprese, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000:

1) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali,

2) eventuale certificazione della spesa;

b) per soggetti beneficiari che siano enti locali, enti pubblici, enti regionali, enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, istituti scolastici, università o enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), società partecipate con capitale prevalente della Regione oppure enti o consorzi di sviluppo industriale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000:

1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

c) per soggetti beneficiari che siano istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000:

1) elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

2. In applicazione del comma 71 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino al totale dell'incentivo concesso.

3. Ai sensi del comma 67 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013 sono ammesse a rendicontazione spese sostenute fra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo.

4. Al rendiconto sono allegati, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio e contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

a) un bilancio consuntivo particolare relativo all'iniziativa progettuale per cui è stato concesso l'incentivo oggetto di rendicontazione, ripartito nelle voci di entrata e nelle voci di costo;

b) una relazione riepilogativa dell'iniziativa progettuale per la quale è stato concesso l'incentivo oggetto di rendicontazione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti e, in caso di partenariato, l'attività svolta dai vari partner;

c) la dichiarazione di eventuali contributi già ottenuti per l'annualità cui si riferisce la domanda e impegno a comunicare tempestivamente eventuali contributi ottenuti successivamente.

5. Il termine di presentazione del rendiconto e della documentazione allegata è fissato perentoriamente a diciotto mesi dalla concessione dell'incentivo.

art. 11 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto qualora dall'esame del bilancio consuntivo particolare relativo alla iniziativa progettuale di cui al comma 4 dell'articolo 10:
 - a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
 - b) la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.
2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui al comma 3 dell'articolo 2.

art. 12 revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
- c) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 10, comma 5;
- d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito e che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui al comma 3 dell'articolo 2;
- e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato;
- f) mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 8.

art. 13 obblighi di pubblicità

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, va apposto il logo della Regione.

art. 14 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

ALLEGATO B1)

Criteri di valutazione per iniziative progettuali riguardanti l'organizzazione di festival, rassegne o altre manifestazioni, anche a carattere concorsuale, nei settori della musica, del teatro, della danza e del folklore e l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità

c.2	Numero di enti pubblici rapportato al numero complessivo dei soggetti partner	Punti 5	Numero enti pubblici/totale soggetti partner Nessun ente pubblico Punti 0 Fino al 30% del totale dei soggetti partner Punti 2 Dal 31% al 50% del totale dei soggetti partner Punti 5 Dal il 51% al 64% del totale dei soggetti partner Punti 2 Oltre il 65% del totale dei soggetti partner Punti 1
d) Apporto di fondi al progetto, diversi da contributo regionale, inteso come percentuale di entrate (in €) dichiarate per l'iniziativa: fino a un massimo di punti 15/100			
d.1	Apporto di fondi al progetto, diversi dal contributo regionale	Punti 10	Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/spesa ammissibile in € Apporto di fondi fino al 25% Punti 3 Apporto di fondi dal 26% al 40% Punti 6 Apporto di fondi oltre il 41% Punti 10
d.2	Apporti in natura al progetto (beni e servizi forniti da terzi quantificati in prezzi di mercato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal soggetto apportante)	Punti 5	Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/spesa ammissibile in € Apporto di fondi fino al 25% Punti 1 Apporto di fondi dal 26% al 40% Punti 3 Apporto di fondi oltre il 41% Punti 5
Totale punteggio massimo		100 punti	